

# LA VALUTAZIONE<sup>1</sup>

## **Autoanalisi, autovalutazione, monitoraggio e valutazione degli apprendimenti**

La nostra scuola, per far sì che ogni alunno possa raggiungere in maniera adeguata la giusta formazione, presta costante attenzione alla qualità delle azioni educativo-didattico-organizzative, coinvolgendo docenti, alunni, genitori e operatori scolastici alla partecipazione attiva, al miglioramento continuo e alla riprogettazione.

Essa segue con attenzione non solo il processo degli apprendimenti ma anche e soprattutto la verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.

Con rilevazioni periodiche effettua il monitoraggio sull'efficacia e l'efficienza di quanto programmato e pianificato per poi intervenire, qualora ce ne fosse bisogno, sui processi di insegnamento apprendimento consentendo l'adeguamento della programmazione didattica che permette in tal modo di offrire all'alunno l'aiuto necessario per il superamento delle difficoltà che si presentano in itinere; predisporre piani individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso.

Tale valutazione di tipo formativo, offre l'opportunità di fare il punto della situazione per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto educativo.

Nella scuola dell'infanzia i docenti valutano basandosi essenzialmente sull'osservazione sia occasionale sia sistematica dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento con osservazioni iniziali (livelli di sviluppo), in itinere (sequenze didattiche), finale (esiti formativi). Nella scuola primaria i docenti, in sede di programmazione e di verifica bimestrale, predispongono prove di verifica per la valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti in ingresso, in itinere e in uscita. Il tutto si conclude in un giudizio sul profilo formativo raggiunto dai singoli alunni.

## **VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (Riferimenti normativi D.L. 62 del 2017)**

Con Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 il MIUR ha apportato delle modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, allo svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Tali modifiche hanno effetto a partire dall'anno scolastico 2017/18 con D.M. 3 ottobre 2017, n. 741.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali e alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, per queste ultime la valutazione viene espressa dal voto complessivo del voto delle discipline dell'area storico-geografica.

Per equità e trasparenza, il Collegio docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, nonché le modalità e i tempi della comunicazione alle famiglie. Compito del Collegio docenti è esplicitare la corrispondenza tra la votazione in decimi e i diversi livelli di apprendimento attraverso descrittori e rubriche valutative. Vengono definiti in sede collegiale i criteri generali di non ammissione alla classe successiva

---

o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo in caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

I docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull'interesse manifestato.

La valutazione del comportamento degli alunni viene espresso mediante giudizio sintetico. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

Dal corrente anno scolastico per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, su modello che sarà predisposto da codesta istituzione scolastica dopo una revisione collegiale delle rubriche di valutazione in base a quanto disposto nella Nota 1865 del 10 ottobre 2017 - Indicazioni su valutazione, certificazione competenze e esame di stato primo ciclo.

- *SCUOLA PRIMARIA, AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA*

Sono ammessi alla classe successiva anche gli alunni che hanno riportato votazione inferiore a 6/10 in una o più discipline. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. I docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale.

- *SCUOLA SECONDARIA, AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA*

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale gli

viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non

ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti \_ se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

- *AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO*

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli alunni. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

- *ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE*

La commissione di esame formata dagli insegnanti delle classi terze sarà presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 74112017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse. La

commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

- **LE PROVE DI ESAME**

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI. Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è condonato collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. Nulla è innovato per gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

- **VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE**

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

- **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Con il diploma finale in forma europea verrà rilasciata anche una certificazione delle competenze. Alle scuole verrà fornito un modello unico nazionale di certificazione, accompagnato anche da una sezione a cura dell'Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali.

## **PROVE INVALSI**

Per la scuola primaria le prove sono confermate in seconda e quinta, nell'ultima classe viene introdotta una prova in Inglese.

Alla scuola secondaria di primo grado le prove si sosterranno in terza, ma non saranno parte integrante dell'esame finale: saranno però un mezzo per fotografare il livello di competenza degli studenti. Le prove previste saranno di Italiano, Matematica e Inglese. Le prove Invalsi si svolgeranno ad aprile, al computer. La partecipazione sarà requisito per l'accesso all'esame, ma non inciderà sul voto finale.